

AIUTO PER MIGLIORARE IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Obiettivo

Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali realizzati su base volontaria nel settore bovino ed equino.

L'intervento contribuisce secondariamente anche ad attuare la priorità comunitaria 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste" e nello specifico alla Focus area (4 c) "suolo Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stesse" attraverso l'utilizzo razionale delle superfici a pascolo.

Dotazione di bilancio

- Spesa annua: 2.000.000 EUR (10.000 animali per 200 EUR ciascuno). Mediamente sono alpeggiati circa 14.000 bovini in allevamento, pari a 10.000 UBA.
- Dotazione complessiva: 10 Milioni di EUR.

Durata

Dall'approvazione da parte della Commissione fino al 30.06.2021

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Beneficiari

I richiedenti (sia come imprese individuali che come società) devono avere le caratteristiche di agricoltore in attività ai sensi del regolamento UE n. 1307/2013 e dei Decreti Ministeriali attuativi nr. 6513 del 18 novembre 2014 art. 3 comma 2, nr. 1420 del 26 febbraio 2015 e nr. 1922 del 20 marzo 2015.

I richiedenti devono essere proprietari del bestiame alpeggiato.

Base giuridica

1. Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Sostegno all'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati" e in particolare l'articolo 24 "Interventi di sostegno dell'attività di alpeggio", commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies:

- *"2 bis. Agli operatori agricoli aventi sede operativa in provincia di Trento può essere concesso un premio annuo nel limite massimo di 200 euro per ciascun animale in alpeggio, con riferimento ai capi delle specie bovina ed equina fino a compimento del terzo anno di vita o fino al primo parto.*
- *2 ter. Le domande di agevolazione sono presentate dal titolare dell'impresa agricola o dalla federazione provinciale allevatori, espressamente delegata alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto del socio.*
- *2 quater. Il premio previsto dai commi 2 bis e 2 ter non è cumulabile con analoghe misure previste da strumenti attuativi della normativa comunitaria. Il premio viene erogato con le modalità previste dalla deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1.*
- *2 quinquies. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le modifiche al regime di aiuto previste dai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea."*

2. Deliberazione della Giunta provinciale n. 996 di data 15 giugno 2015: "Criteri e modalità per l'attuazione dell'art. 24 (Interventi di sostegno dell'attività di alpeggio), commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura)".

Regime di aiuti

Tipo ed entità delle sovvenzioni

L'aiuto intende concedere sovvenzioni per i maggiori costi e per il mancato guadagno derivanti dall'attuazione di impegni per il benessere degli animali realizzati su base volontaria nel settore bovino ed equino.

Le misure per il benessere degli animali sono costituite da un contributo pari ad un massimo di 200 EUR per animale alpeggiato, destinato a coprire parzialmente i costi derivanti dall'attività di pascolo per bovini ed equini di età compresa tra 7 mesi e 3 anni o fino al primo parto.

L'impegno è mantenuto annualmente per almeno il 70% dei bovini ed equini di un'azienda compresi nei limiti di età sopra previsti. La durata dell'impegno è di cinque anni.

Analogie con altre sovvenzioni

La misura presenta analogie con l'intervento 10.1.2 "Gestione delle superfici a pascolo - aiuti a favore dell'alpeggio della Misura 10 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Pagamenti agroambientali) della Provincia autonoma di Trento (in seguito PSR), specialmente per quanto riguarda le condizioni degli impegni: le principali differenze dell'aiuto sono costituite dai soggetti destinatari della misura (i detentori di animali anziché i gestori dei pascoli, che nella maggioranza dei casi sono soggetti diversi) e dalla struttura dei maggiori costi.

Il premio di alpeggio elargito ai sensi dell'intervento 10.1.2 Gestione delle superfici a pascolo aiuti a favore dell'alpeggio della Misura 10 del PSR è calcolato a superficie e gli impegni agroambientali remunerati sono riferiti alla gestione della superficie a pascolo. L'aiuto previsto dalla presente misura è rapportato invece agli animali condotti al pascolo e gli impegni remunerati sono riferiti solo ed esclusivamente al benessere degli animali e non alla gestione del pascolo.

L'aiuto è concesso solo agli animali provenienti da imprese che gestiscono normalmente gli animali in stabulazione fissa o libera, senza possibilità di movimento all'aperto. Lo scopo della misura è pertanto di incoraggiare l'introduzione dell'attività di pascolo nelle imprese che ancora non la esercitano.

Condizioni e vincoli

Conformemente agli impegni assunti, gli animali devono trascorrere al pascolo un periodo non inferiore a 70 giorni durante il quale essi devono essere sorvegliati e mantenuti nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di protezione animale. Devono essere altresì rispettate le vigenti regole della condizionalità e il carico di bestiame minimo di 0,4 e massimo di 1,6 UBA per ettaro di superficie pascolabile.


I beneficiari dell'aiuto devono anche garantire il rispetto degli impegni vigenti dell'Intervento 10.1.2 della Misura 10 del PSR 2014-2020 e precisamente:

- effettuare il controllo delle infestanti con mezzi meccanici, rinunciando all'uso di diserbanti
- custodire con continuità il bestiame alpeggiato, al fine di effettuare il "pascolo guidato" dei capi alpeggiati;
- attuare la concimazione del pascolo esclusivamente mediante lo spargimento delle deiezioni animali prodotte in malga, rinunciando all'uso di fertilizzanti chimici;
- non utilizzare alcun prodotto fitosanitario;
- non sfalciare il pascolo;
- fatti salvi i casi di forza maggiore, il pascolamento dovrà protrarsi per almeno 70 giorni all'anno sulle superfici costituenti la malga. E' prevista per ogni malga una sola utilizzazione annua.
- tenere un registro di malga per i capi alpeggiati,
- carico di bestiame della malga non inferiore a 0,4 UBA/ettaro e non superiore a 1,60 UBA/ettaro.

Effetti benefici del pascolamento

Portare gli animali giovani agli alpeggi e garantire così al bestiame un periodo, il più lungo possibile, di movimento in libertà, permette loro di acquistare una maggiore resistenza a certe patologie. L'alpeggio estivo contribuisce altresì alla riduzione dello stress dovuto alla stabulazione permanente in stalla durante il periodo invernale, ad una minore incidenza di infiammazioni articolari nonché ad un miglior sviluppo dell'apparato motorio degli animali. Infine questa attività favorisce anche contatti sociali intra - ed interspecifici.

Come dimostrato dai dati delle tabelle sotto riportate, gli animali che vanno in alpeggio sono più longevi.



Nel grafico precedente viene riportata la percentuale di bovine riformate a fine carriera rispetto alle presenti negli anni dal 2007 al 2014. Il grafico ha considerato tutte le aziende di due zone delle quali la maggior parte dei capi viene alpeggiata (Val Rendena e Primiero) e le aziende che in provincia non alpeggiano nessun capo. Si può apprezzare come la percentuale media di bovine riformate sia maggiore per quelle aziende che non alpeggiano gli animali e quindi che gli animali che vanno in alpeggio sono più longevi

ETA' MEDIA DELLE BOVINE ALLA RIFORMA (giorni, mesi, anni)

Alpeggio/no	Giorni	mesi	anni
Rendena alp.	3287	110	9,0
Primiero alp.	2905	97	8,0
No alpeggio	2244	75	6,1

La tabella precedente riporta l'età media delle bovine al momento di riforma di due zone di allevamento della provincia di Trento che alpeggiano la maggior parte dei capi (Val Rendena e Primiero) con le aziende che non alpeggiano nessun capo. Si può apprezzare l'età maggiore delle bovine al momento della riforma degli animali che vanno in alpeggio rispetto a quelli che nascono e vengono mantenuti in stalla per tutta la durata della vita produttiva ad indicare che gli animali alpeggiati durano di più.

Gli animali oggetto dell'aiuto sono allevati in aziende zootecniche. I bovini appartengono alle razze specializzate da latte o a duplice attitudine (produzione di latte e di carne) e gli equini sono allevati per finalità riproduttive (riproduzione e consumo di carne). Il 90% degli animali mandati al pascolo ha più di sette mesi.

Calcolo dei costi – confronto di bilancio

A fronte degli effetti benefici è doveroso tenere in conto la penalizzazione in termini di reddito e i maggiori costi sopportati dagli allevatori che si impegnano a mandare gli animali al pascolo.

La tabella sotto riportata mostra la differenza in termini di età media al primo parto delle bovine allevate in zone del Trentino che alpeggiano gli animali (Val Rendena e Primiero) rispetto a quelle allevate in aziende che non alpeggiano gli animali, si nota chiaramente la differenza pari a circa 7 mesi tra l'età al primo parto delle bovine che vengono allevate sempre in stalla rispetto a quelle che pascolano in alpeggio durante i 3 mesi estivi. La pratica dell'alpeggio fa sì che l'animale partorisca la prima volta circa sette mesi dopo rispetto a quelli che vengono allevati sempre in stalla.

ETA' MEDIA DELLE BOVINE AL PRIMO PARTO (giorni, mesi, anni)

Alpeggio / no	Giorni	mesi	anni
Primiero	1021	34	2,8
Rendena	1027	34	2,8
No alpeggio	818	27	2,2

Il confronto di bilancio fra la “baseline” riferita ad animali tenuti costantemente in stalla e l’impegno connesso al miglioramento del benessere degli animali, derivante dall’alpeggio del bestiame giovane per almeno 70 giorni l’anno è evidenziato nelle tabelle seguenti.

In particolare nella tabella 1 sono evidenziati i costi sostenuti dall’allevatore che si impegna ad alpeggiare regolarmente il giovane bestiame.

Nella tabella 2 sono indicati i minori costi sostenuti dall’allevatore nella normale gestione della stalla, conseguenti all’assenza dalla stalla del giovane bestiame durante l’alpeggio estivo.

Nella tabella 3 si riporta il confronto di bilancio fra la “baseline” e l’impegno connesso al miglioramento del benessere degli animali.

Tabella 1 – Calcolo dei COSTI SOSTENUTI per l’allevamento di un animale condotto al pascolo estivo (costo per anno)

Maggiori costi	Descrizione	Costi o minori ricavi per chi aderisce all’aiuto	Costo per capo	Giustificazione
Perdita di accrescimento / Ritardo dell’entrata in produzione	Un animale giovane condotto regolarmente al pascolo nella stagione estiva, a causa delle più difficili condizioni climatiche e degli adattamenti necessari nel passaggio dalla stalla all’alpeggio, subisce un ritardo nell’accrescimento, che di fatto si traduce mediamente in un ritardo nell’entrata in produzione stimabile in 7 mesi (come desunto dalla tabella sopra riportata Età media delle bovine al primo parto)	Il costo medio del mantenimento in stalla di un animale è stimato in circa 3 EUR/giorno (vedi tabella 2: 1094 euro/anno). Gli effetti benefici derivanti dall’alpeggio non sono conteggiati in quanto sono compensati dai minori ricavi dovuti al ritardo nell’entrata in produzione	180 giorni *3 EUR/g = 540 EUR Il costo è calcolato in quota parte per ognuna delle tre stagioni di pascolo estivo dell’animale nella fase di allevamento 540/3 = 180 EUR	Il ritardo nell’entrata in produzione comporta un costo aggiuntivo per il mantenimento del giovane animale fino al momento della sua entrata in produzione (primo parto)
Costo della custodia in alpeggio	La custodia degli animali condotti al pascolo rappresenta un costo a carico del proprietario degli animali.	Mediamente per la custodia dei capi “asciutti” (vitelle, manze) è necessario 1 pastore per 200 capi (baseline). Il costo stagionale del pastore è stimabile in 5.000 EUR.	5.000 EUR per 200 capi $5.000/200 = \mathbf{25\ EUR}$	
Costi di trasporto	Per le caratteristiche delle aziende agricole nella Provincia di Trento, dove	40 EUR per andata e 40 EUR per ritorno	80 EUR	

	i pascoli solitamente sono molto distanti dai centri aziendali, è necessario il trasporto degli animali con camion o trattori con rimorchio, per non incorrere in grossi rischi per i trasferimenti su strade pubbliche	(Trasporto con trattore e rimorchio per 10 capi. Costo = 67,07 €/ora (tariffa prezzario provinciale) x 12 ore x 10 capi trasportati)		
Costi veterinari	Prima e dopo il periodo di pascolo gli animali devono essere sottoposti a trattamenti antiparassitari e vaccinazione contro il carbonchio ematico e contro il carbonchio sintomatico.		10 EUR Il costo complessivo (vaccino + prestazione veterinaria è di 35 EUR ma il ticket richiesto all'allevatore è di 10 EUR)	I trattamenti veterinari vengono effettuati solo per gli animali che vengono mandati al pascolo, mentre per gli animali che rimangono in stalla queste spese non devono essere sostenute
Costi aggiuntivi di assicurazione	Il pascolo nelle zone montane comporta un notevole aumento di incidenti degli animali al pascolo soprattutto per fulmini e per caduta degli animali	Il costo medio dell'assicurazione aggiuntiva per capo è di 20 EUR. Tale costo è quello a carico dell'allevatore (50% del costo totale pari a 40 EUR/capo)	20 EUR	
COSTI TOTALI PER ANIMALE/anno			315 EUR	

Tabella 2 – Calcolo del MINORE COSTO sostenuto in stalla all’anno per ogni animale condotto al pascolo

Confronto tra i costi medi d’azienda della baseline con detenzione degli animali in stalla per 365 giorni e i costi dell’impresa che beneficia dell’aiuto con detenzione degli animali in stalla per 295 giorni				
		Senza pascolamento: costi in EUR/capo/365 gg.	Con impegno di pascolamento costi in EUR/capo/ 295 gg.	Differenza per capo
Energia elettrica per lavori in stalla	Per mungitura, ventilazione, eliminazione deiezioni, luce, ecc.	40 EUR	32 EUR	8 EUR
Mangime	195 kg/capo all’anno x 0,27 EUR/kg	53 EUR	43 EUR	10 EUR
Spese veterinarie	Per cure vitaminiche, trattamenti antidiarrea, cure degli zoccoli, ecc.	65 EUR	52 EUR	13 EUR
Gestione animali in stalla	Si calcolano circa 3 minuti di lavoro per capo al giorno. Moltiplicando questi per 365 si ottengono circa 20 ore lavorative (salario di 8,5 EUR per ora)	170 EUR	137 EUR	33 EUR
Altri costi	Spese per acqua, paglia o trucioli per lettiera, spese di manutenzione, ecc.	40 EUR	32 EUR	8 EUR
Contributi sociali	* Da dati statistici della Provincia di Trento le imprese agricole pagano mediamente 3 589,63 EUR di contributi sociali	151 EUR	151 EUR	0 EUR
Ammortamento*	di macchinari ed edifici rurali	474 EUR	474 EUR	0 EUR
Costi indiretti*	Contributi ad associazioni, costi bancari, tasse, telefono, materiali vari, ecc.	101 EUR	101 EUR	0 EUR
TOTALE		1 094 EUR	1 022 EUR	72 EUR

* Questi costi sono costanti anche se gli animali vengono mandati al pascolo.

Tabella 3 – CONFRONTO DI BILANCIO fra la “baseline” e l’impegno connesso al miglioramento del benessere degli animali.

	“baseline”	“benessere animali con alpeggio estivo”
Costo dell’alpeggio per capo per stagione	0	315 EUR
Costo dell’animale in stalla per anno	1.094 EUR	1.022 EUR
Totale	1.094 EUR	1.337 EUR
Differenza di costo		+ 243 EUR

Detraendo i 72 EUR di differenza tra i costi medi d’azienda della baseline ed i costi medi d’azienda di chi partecipa alla misura, dai maggiori costi di 315 EUR che deve sostenere chi partecipa all’aiuto, si ottiene un totale di costi per capo di 243 EUR/anno.

L’amministrazione provinciale, a fronte di tale costo ritenuto congruo, limita peraltro l’aiuto alla misura massima di € **200,00 per capo per anno**.

Modalità di pagamento dell'aiuto

Il pagamento dell'aiuto avviene annualmente, dalla prima stagione di alpeggio dell'animale giovane fino al compimento del 3° anno o al primo parto.

Il detentore dell'animale può presentare ogni anno una domanda per tutti gli animali che effettuano l'alpeggio, rientranti nella fascia di età ammissibile.

La liquidazione dell'aiuto avviene a seguito della verifica dei dati contenuti nella domanda di aiuto e dei controlli nella sede aziendale o sul pascolo, come esplicitato nei paragrafi seguenti.

Entità dell'aiuto

L'aiuto è stabilito nella quota di 200 EUR per animale condotto al pascolo. Mediamente l'allevatore potrà beneficiare dell'aiuto per ogni animale alpeggiato come riportato nella seguente tabella:

Descrizione	Premio per animale
Vitella primo anno	200 EUR
Manza secondo anno	200 EUR
Manza terzo anno	200 EUR
Totale	600 EUR

Rispetto dei massimali

Per nessuno degli animali la sovvenzione annualmente liquidata dovrà eccedere l'importo massimo fissato nell'Allegato II del Reg. CE n. 1305/2013 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005) e dagli Orientamenti per gli aiuti di Stato, pari a 500 Euro/UBA.

Non si ravvisano infatti problemi di cumulo con il premio di alpeggio (Intervento 10.1.2 del PSR 2014-2020) in quanto questa azione compensa impegni agroambientali diversi, connessi in particolare alla gestione del pascolo.

Considerato l'impegno a non finanziare i capi di età inferiore a sei mesi, l'ammontare massimo dell'aiuto per UBA è quello evidenziato nella tabella sottostante.

Pagamento/UBA	Bovini da sei mesi a due anni (0,6 UBA)	Bovini di più di due anni (1,0 UBA)
Pagamento benessere animale di 200 EUR/animale/anno	333 EUR	200 EUR

Attività di controllo

Quanto alle attività di controllo, nel corso dell'istruttoria riguardo a tutte le domande di aiuto presentate sarà effettuato un raffronto tra i dati dichiarati con quelli contenuti nella banca dati nazionale del bestiame. Sono inoltre previsti controlli effettuati sui registri di carico tenuti dai soggetti gestori degli alpeggi e utilizzati per l'effettuazione dei controlli riferiti all'Intervento 10.1.2 del PSR 2014-2020.

Annualmente poi, su un campione del 6% delle domande ammesse a finanziamento, saranno svolti, ai sensi della normativa sulla trasparenza amministrativa, controlli sul mantenimento degli impegni assunti. Oggetto dei controlli sono:

- effettuare il controllo delle infestanti con mezzi meccanici, rinunciando all'uso di diserbanti
- custodire con continuità il bestiame alpeggiato, al fine di effettuare il "pascolo guidato" dei capi alpeggiati;
- attuare la concimazione del pascolo esclusivamente mediante lo spargimento delle deiezioni animali prodotte in malga, rinunciando all'uso di fertilizzanti chimici;
- non utilizzare alcun prodotto fitosanitario;
- non sfalciare il pascolo;
- fatti salvi i casi di forza maggiore, il pascolamento dovrà protrarsi per almeno 70 giorni all'anno sulle superfici costituenti la malga. E' prevista per ogni malga una sola utilizzazione annua.
- tenere un registro di malga per i capi alpeggiati,
- carico di bestiame della malga non inferiore a 0,4 UBA/ettaro e non superiore a 1,60 UBA/ettaro.

Allo stesso modo saranno effettuati i controlli relativi alla verifica del pascolamento per 5 anni

Si applicano i criteri stabiliti dal [regolamento](#) di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Norme sul benessere degli animali

Si può affermare quanto segue.

- α) mandare gli animali al pascolo ha effetti positivi sul benessere degli animali come ben evidenziato nel paragrafo "Effetti benefici del pascolamento";
- β) non esistono norme obbligatorie per gli animali al pascolo. La normativa vigente prevede (direttiva del Consiglio 2008/119/CE riguardante le norme minime per la protezione dei vitelli) che i vitelli (bovini di età inferiore a 6 mesi) debbano avere recinti di misura adeguata che consentano un contatto diretto, visivo e tattile, tra i vitelli. Per i bovini di età superiore a 6 mesi la direttiva del Consiglio n. 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti è l'unica normativa pertinente e si applica solo per gli animali "negli allevamenti";
- χ) l'adozione di pratiche di alpeggio garantisce condizioni per gli animali migliori di quelle previste dalla direttiva del Consiglio 2008/119/CE e dalla direttiva del Consiglio n. 98/58/CE in quanto con il presente regime di aiuti è garantita la libertà di movimento nell'ambiente naturale e l'accesso libero all'acqua e alle risorse alimentari. Nel contempo è garantita la possibilità di ricovero, in quanto gli alpeggi sono dotati di apposite strutture.

Coerenza con il PSR

La misura di aiuto di Stato è coerente con il PSR provinciale per il periodo 2014-2020. Portare il bestiame in alpeggio su malghe dove i gestori si impegnano a rispettare le misure agro ambientali assunte con l'adesione alla Misura 10.1.2. (Gestione delle superfici a pascolo aiuti a favore dell'alpeggio) del nuovo PSR.

Principi comuni di valutazione (parte I, capitolo 3 degli Orientamenti)

La misura dell'aiuto è compatibile con il trattato della Commissione nel seguente modo:

- a) l'intervento contribuisce principalmente al benessere dei bovini e degli equini, in quanto gli impegni assunti dal richiedente sono su base volontaria e vanno al di là dei requisiti obbligatori stabiliti dal regolamento UE n. 1306/2013 e dalle Direttive del Consiglio n. 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti e n. 2008/119/CE riguardante le norme minime per la protezione dei vitelli. L'intervento contribuisce anche secondariamente alla priorità comunitaria 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste" e nello specifico alla Focus area (4 c) "Suolo - Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" attraverso l'utilizzo razionale delle superfici a pascolo;

- b) L'alpeggio del bestiame sovvenzionato ai sensi del presente regime di aiuti di Stato è effettuato solo su malghe dove i gestori si assumono gli impegni previsti per l'intervento 10.1.2 "Gestione delle superfici a pascolo - aiuti a favore dell'alpeggio della Misura 10 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Pagamenti agroambientali) e quindi è coerente con gli obiettivi di sviluppo rurale.
- c) L'aiuto spinge le aziende che gestiscono normalmente gli animali in stabulazione fissa o libera, senza possibilità di movimento all'aperto, a praticare l'alpeggio del bestiame giovane con i benefici sopra dettagliati; senza l'incentivo gli animali rimarrebbero in stalla in quanto le aziende che praticano l'alpeggio devono sopportare maggiori costi per la custodia del bestiame.
- d) L'aiuto, come precedentemente dimostrato, copre solo in parte i maggiori costi sopportati dell'azienda che pratica l'alpeggio rispetto all'azienda che non pratica l'alpeggio;
- e) sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento sono pubblicati il bando riguardante l'intervento, la modulistica ed i provvedimenti riguardanti gli aiuti concessi;
- f) come precedentemente dimostrato, il regime di aiuti copre solo parzialmente i costi sostenuti dagli allevatori che praticano l'alpeggio e quindi non produce effetti discorsivi della concorrenza nel settore delle produzioni zootecniche.

Cumulo

L'aiuto non può essere cumulato con nessun altro aiuto ricevuto da altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili.